



Il Prefetto della Provincia di Belluno

- VISTE** le note della locale Questura prott. n. 103.3/44309-MIPG/2020 del 20/11/2020 e n. 103.3/45043-MIPG/2020 del 25/11/2020 a parziale rettifica, con le quali è stata rappresentata la necessità di acquistare materiale di varia natura, anche igienico sanitario, per garantire l'igiene personale ed ambientale per il contenimento dei rischi di contaminazione da COVID-19, ascrivibile al registro di facile/rapido consumo;
- VISTO** l'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
- VISTO** l'art. 1, comma 450 l. 296/2006;
- RICHIAMATE** le linee guida ANAC n. 4;
- VISTA** la documentazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- CONSIDERATO** che sul capitolo 2645 p.g. 17 es. 2020 sussiste la necessaria copertura finanziaria;

DECRETA

- di approvare la proposta della locale Questura – prott. n . 44146 e n . 44860, cui si rinvia integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare della fornitura del materiale in questione la ditta “La Casalinda s.r.l.” con sede a Tarantasca (CN) , C.F. 00667690044, mediante ordine diretto sul MEPA;
- di incaricare dell'esecuzione del contratto la medesima Questura;
- di dare atto che la relativa spesa è pari a complessivi € 1.012,00 I.V.A. compresa (imponibile € 829,51 ed I.V.A. € 182,49) come da preventivo e verrà imputata al capitolo 2645 p.g. 17 es. 2020.

Belluno, data firma

Il Vice Prefetto Vicario
Dott. Carlo De Rogatis
(firmato digitalmente)